



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 128294 del 29 luglio 2013

Oggetto: *Figura del preposto negli esercizi di commercio al dettaglio e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell'Interno del 16-7-2013, n. 557/PAS/U/012491, con la quale la medesima Amministrazione fornisce alcuni chiarimenti con particolare riguardo alla necessità o meno del possesso dei requisiti professionali in capo alle persone nominate rappresentanti del titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS e alla possibilità, quindi, che questi ultimi non coincidano con il soggetto preposto ai sensi della disciplina del settore commerciale anche a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Al riguardo, in via preliminare e generale, si richiama la nota del 26-3-2013, n. 50011, nella quale la scrivente Direzione, rispondendo ad un quesito inerente alla figura del preposto sulla base delle modificazioni intervenute ad opera del citato decreto legislativo n. 147, ha sostenuto che con la nuova formulazione e pertanto con l'eliminazione della condizione di specificità della persona preposta all'attività commerciale (contenuta nella norma abrogata, ovvero il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998), il precedente divieto di nominare un identico preposto per più società risulta decaduto con la conseguenza che uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti vendita, fermo restando, come sostenuto al punto 1.4.3 della circolare n. 3656/C del 12-9-2012, che la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti. Ne deriva, pertanto, che la persona designata come preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell'autorizzazione e che il medesimo può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale garantendo comunque quanto richiesto ed esplicitato al citato punto 1.4.3 della circolare n. 3656.

Nella medesima nota, ha altresì precisato, che quanto sopra espresso è conseguente al contenuto delle disposizioni in materia di esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e 6 agosto 2012, n. 147.

Ha infine ribadito che, con particolare riferimento all'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e s.m.i., non può che restare fermo quanto



precisato dal Ministero dell'Interno con nota n. 557/PAS.16646.12000.A(17) del 31 gennaio 2006: ci si riferisce nello specifico alla obbligatorietà della conduzione personale delle attività in questione, fatta salva la possibilità per i soggetti titolari di impresa individuale che risultino in possesso di più titoli autorizzatori, di ricorrere all'istituto della rappresentanza ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS.

Non è stato ritenuto sostenibile dalla scrivente quanto invece formulato nella predetta nota del Ministero dell'Interno ovvero che *"... il rappresentante deve essere in possesso dei requisiti prescritti per il conseguimento della licenza, con riferimento a quelli anche di carattere professionale richiesti dalla sopramenzionata legislazione di settore per la specifica attività di somministrazione di alimenti e bevande"*. Dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 147 del 2012, infatti, è consentita la possibilità che il possesso dei requisiti professionali sia in capo ad un soggetto preposto che può non coincidere con il soggetto al quale il titolare dell'attività ricorre in applicazione dei citati articoli 8 e 93 del TULPS.

Con riferimento a quest'ultima questione e al fine di garantire uniformità di applicazione sul territorio nazionale delle norme in discorso, la scrivente Direzione ha richiesto il competente parere del Ministero dell'Interno, il quale, con la nota citata in premessa alla presente, ha fornito le informazioni che di seguito si riportano:

"Al riguardo, va premesso che proprio a seguito delle novità introdotte dal citato D.Lgs. n. 147/2012 è apparsa chiara la soggezione di tali esercizi ad un doppio regime giuridico, commerciale e di pubblica sicurezza.

Ci si riferisce, particolarmente, alle modifiche apportate all'art. 64 del D.Lgs. 26.3.2010, n. 59, con il superamento, quale regime ordinario, della tradizionale autorizzazione comunale in favore della segnalazione certificata di inizio attività per il trasferimento di sede, di gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

In sintesi, come rappresentato in precedenti comunicazioni in argomento, una delle quali richiamata nell'occasione da codesto Ministero, ad avviso di questo Ufficio la somministrazione di bevande, alcoliche e non, è soggetta, oltre che al regime di cui al citato art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010 (per i profili di natura commerciale), anche alla licenza di polizia di cui all'art. 86, primo comma, TULPS, che non è stato modificato dai provvedimenti di riforma dell'ultimo periodo (che pure hanno toccato il secondo comma di tale articolo) e che, pertanto, è pienamente vigente.

Ciò comporta, cioè, che nei casi in cui è ora prevista la s.c.i.a. per l'apertura o il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di bevande al pubblico, essa svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 TULPS, secondo quanto previsto dall'art. 152 del relativo Regolamento di esecuzione (diversamente, occorrerebbe concludere per la necessità di una formale acquisizione, per le attività ora sottoposte a s.c.i.a., della licenza di cui all'art. 86 TULPS, in evidente antitesi con l'obiettivo di semplificazione della recente riforma).

Tale conclusione, si è già osservato, trova conforto nella stessa relazione illustrativa del disegno di legge da cui è scaturito il D.Lgs. 6.8.2012, n. 147 nonché nella circolare n. 3656/C del 12.9.2012, diramata da codesto Ministero, che afferma lo stesso principio.

Alla stregua di tale orientamento, lo scrivente ritiene di rimettersi all'interpretazione di codesta Amministrazione in ordine alla interpretazione della disciplina commerciale relativa alla conduzione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alla figura del "preposto" (anche per quanto riguarda i requisiti professionali richiesti a tale figura e la possibilità di nominare un preposto per la conduzione di più esercizi della stessa società).



Sembra coerente, in proposito, rivedere anche il precedente orientamento, espresso nella nota del 31.1.2006 citata da codesto Ufficio, nel senso della non necessità della verifica del possesso di detti requisiti, per i fini del TULPS, in capo al titolare della licenza di polizia o dei suoi rappresentanti.

Si condividono, pertanto, sotto questo profilo, le conclusioni rappresentate da codesto Ministero.

Quanto all'ipotesi che il soggetto preposto non coincida con il titolare della licenza di polizia o con il soggetto cui quest'ultimo ricorre in applicazione degli artt. 8 e 93 TULPS (rappresentante in licenza), deve ricordarsi il limite costituito dal principio di personalità delle licenze di polizia, desumibile dallo stesso art. 8.

Infatti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il carattere necessariamente "intuitu personae" delle autorizzazioni di polizia, desumibile da detto articolo, esige l'identità tra il titolare della licenza (o il suo rappresentante) e l'effettivo gestore dell'attività autorizzata (...)" (Cfr. Corte Suprema di Cassazione, sentenza 8.6.2006, n. 13408).

"La necessità che la conduzione materiale dell'esercizio (e la connessa responsabilità nei confronti dell'Autorità) faccia capo al titolare dell'autorizzazione e la possibilità che questo nomini uno o più rappresentanti per la medesima sede di vendita (così come quella di nominare un rappresentante per più esercizi), non implicano –naturalmente- la necessità di una costante presenza di questi ultimi al loro interno, essendo –di prassi- consentite assenze temporanee per comuni esigenze, durante le quali la conduzione dell'attività è affidata a preposti o a dipendenti (ferma restando la responsabilità del titolare).

Ove, però l'assenza del titolare e del rappresentante assuma carattere continuativo e si prolunghi per periodi di tempo tali da assumere il connotato della stabilità, il rapporto intercorrente tra il dipendente ed il titolare della licenza si trasforma –di fatto- in una vera e propria sostituzione, per la quale occorre l'approvazione di cui al citato art. 8 TULPS.

In mancanza, una volta accertata l'assenza abituale del titolare della licenza e dell'eventuale rappresentante, ovvero allorché risulti che vengano affidati al personale dipendente non solo il presidio del locale ed i comuni compiti attinenti alle sue mansioni, ma anche attività gestionali, si ritiene che lo stesso titolare possa incorrere nella violazione dell'art. 17-bis del TULPS".

Stante quanto sopra, pertanto, nel caso di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da quanto sostenuto dalla scrivente in relazione alla figura del preposto (cfr. citato punto 1.4.3 della circolare 3656/C e citata nota n. 50011 del 26-3-2013) e da quanto precisato dal Ministero dell'Interno nella nota sopra riportata, consegue:

- *il preposto in possesso dei requisiti professionali può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più esercizi; può non essere necessariamente legato contrattualmente al soggetto titolare dell'autorizzazione e può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale garantendo comunque in ogni caso quanto richiesto ed esplicitato al citato punto 1.4.3 della circolare n. 3656 (quanto espresso è valido, ovviamente, anche per le attività commerciali al dettaglio);*
- *il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o il suo rappresentante, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del TULPS, non sono obbligati al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., qualora vi sia un preposto in possesso dei medesimi;*



- il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o il suo rappresentante, solo ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del TULPS, considerato il limite costituito dal principio di personalità delle licenze di polizia desumibile dallo stesso articolo 8 del TULPS che esige l'identità tra il titolare della licenza (o il suo rappresentante) e l'effettivo gestore dell'attività autorizzata, sono obbligati alla effettiva gestione dell'esercizio e pertanto devono assicurare una costante presenza nell'ambito della sede (sono consentite le assenze temporanee per comuni esigenze come indicato nella citata nota del 16-7-2013 del Ministero dell'Interno).

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

BB/figura preposto e rappresentante esercizi SAB